

## REGOLAMENTO DEL “COMITATO CONTROLLO E RISCHI”

### ARTICOLO 1

#### DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 14 giugno 2007 e successivamente modificato in data 11 febbraio 2013, disciplina la composizione e nomina, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato controllo e rischi (il “**Comitato Controllo e Rischi**”) costituito all’interno del Consiglio di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A. (la “**Società**”).

### ARTICOLO 2

#### COMITATO CONTROLLO E RISCHI

Il Comitato Controllo e Rischi è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre amministratori non esecutivi, tutti indipendenti. In alternativa, il Comitato può essere composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Almeno un componente del Comitato Controllo e Rischi possiede una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, da valutarsi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina. Il Comitato Controllo e Rischi resta in carica per il periodo determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua mancata determinazione, per tutto il periodo in cui i suoi componenti rivestiranno la carica di amministratori della Società.

### ARTICOLO 3

#### PRESIDENZA

Il Comitato Controllo e Rischi elegge fra i suoi membri un Presidente, scelto tra gli amministratori indipendenti, al quale spetta il compito di coordinare e programmare le attività del Comitato e guida lo svolgimento delle relative riunioni.

### ARTICOLO 4

#### RIUNIONI

Il Comitato Controllo e Rischi è convocato presso la sede sociale (o in altro luogo indicato dal

Presidente, purché in Italia) dal Presidente o su propria iniziativa o a seguito di richiesta scritta anche di un solo componente e comunque almeno 2 volte l'anno e sempre prima della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale.

La convocazione avverrà mediante raccomandata a mano e/o fax e/o e-mail da inviare a ciascuno dei partecipanti con un preavviso di 5 giorni, ovvero di 2 giorni in caso di urgenza.

L'avviso di convocazione potrà anche omettere l'ordine del giorno. Il Comitato Controllo e Rischi, comunque, può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri.

Le riunioni del Comitato Controllo e Rischi sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal membro più anziano.

Le adunanze del Comitato Controllo e Rischi possono svolgersi per video o tele conferenza. Il Comitato Controllo e Rischi si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione.

Alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi partecipano il Presidente del Collegio Sindacale o altro membro del Collegio Sindacale dal medesimo designato. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, i membri del Collegio Sindacale, i responsabili della società di revisione di volta in volta nominata e/o, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, anche altri soggetti, inclusi altri componenti del Consiglio o della struttura della Società.

Il Comitato Controllo e Rischi ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni.

## **ARTICOLO 5**

### **COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI**

Il Comitato Controllo e Rischi è validamente riunito in presenza di almeno la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni del Comitato Controllo e Rischi sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

## ARTICOLO 6

### VERBALIZZAZIONI

Le riunioni del Comitato Controllo e Rischi devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto dal Presidente, sono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al Comitato Controllo e Rischi.

## ARTICOLO 7

### INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Comitato Controllo e Rischi riferisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione su tutta l'attività da esso svolta.

## ARTICOLO 8

### COMPENSI

Ai membri del Comitato Controllo e Rischi spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire agli stessi ulteriori compensi.

## ARTICOLO 9

### COMPITI DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI

Al Comitato Controllo e Rischi, oltre all'assistenza al Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti indicati nel Criterio 7.C.1. del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, vengono affidati i compiti previsti dal Codice stesso, pertanto dovrà supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche. In particolare il Comitato Controllo e Rischi svolge le seguenti funzioni:

- (a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il Revisore legale e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- (b) esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;
- (c) esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla fun-

zione *internal audit*;

- (d) monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di *internal audit*;
- (e) può chiedere alla funzione di *internal audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale;
- (f) riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- (g) svolge i compiti richiesti dalla procedura in tema di operazioni con parti correlate.

Il Comitato Controllo e Rischi è chiamato inoltre a rilasciare parere favorevole in merito alle proposte dell'amministratore incaricato del sistema di controllo interno del comitato controllo e di gestione dei rischi riguardanti (i) la nomina e revoca il responsabile della funzione di *internal audit*; (ii) l'adeguatezza delle risorse a quest'ultimo assegnate per l'espletamento delle proprie responsabilità; e (iii) la determinazione della sua remunerazione in coerenza con le politiche aziendali.

Il Comitato Controllo e Rischi e il Collegio Sindacale si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Comitato Controllo e Rischi dovrà svolgere il proprio compito in modo del tutto autonomo e indipendente sia nei riguardi degli amministratori delegati, per quanto riguarda le tematiche di salvaguardia dell'integrità aziendale, sia della società di revisione, per quanto concerne la valutazione dei risultati da essa esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti.

## **ARTICOLO 10**

### **MODIFICHE**

Il presente Regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione.